

n. 1098/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Domenico PAPARO	Presidente
dott.	Giovanni SGAMBATI	Consigliere
dott.	Leonardo SCIONTI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa in grado unico iscritta a ruolo il 05.05.2016  
al n. 1098 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2016  
avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale presso la Camera di Commercio  
di Pisa in data 22.05.2015

promossa da

**ROSI Valentino**, elettivamente domiciliato in Firenze, viale Mazzini, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Valettini che lo rappresenta e difende come da mandato allegato, anche disgiuntamente all'Avv. Emanuele Buttini

- impugnante -

contro

**CFT SOCIETÀ COOPERATIVA**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, Leonardo Cianchi, elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca D'Aosta, 16, presso e nello studio dell'Avv. Germano Scarafiocca che lo rappresenta e difende come da mandato allegato

- impugnata -

avente ad oggetto: dichiarazione di nullità di lodo arbitrale.



La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'impugnante: “...*Piaccia all' Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta da Rosi Valentino accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato ai sensi dell'art 821 c.p.c. e conseguentemente, decidendo nel merito, dichiarare la nullità e/o annullare la delibera sociale assunta dalla convenuta in data 8 aprile 2014 nella parte in cui ha dichiarato di accettare le dimissioni di Rosi Valentino...*”; per la società impugnata: “...*Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge...*”.

**- FATTO E DIRITTO -**

**I. Fatto e processo.** Con atto di citazione ritualmente notificato, Valentino Rosi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

I.1. In particolare, deduceva l'impugnante, in fatto, che la controversia prendeva le mosse dalla comunicazione da lui ricevuta in data 08.04.2014 e inviata dalla Società Cooperativa l'Arca, trasformatasi in seguito in CFT Società Cooperativa (d'ora in poi, soltanto “CFT”), della quale l'impugnante era socio lavoratore; che in detta lettera il CdA della Cooperativa, facendo seguito alle numerose istanze di dimissioni da socio del Rosi, presentate in qualità di socio lavoratore, aveva accolto nella stessa data la sua richiesta con ogni conseguenza di legge, con ciò intendendosi che, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 142/2001, il rapporto di lavoro doveva considerarsi estinto con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.- Aggiungeva l'impugnante che in data 12.06.2014 – quale conseguenza della sua esclusione dalla Cooperativa – aveva notificato nei confronti della CFT, un atto di apertura di procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa, con il quale chiedeva l'annullamento della suddetta delibera, in quanto lesiva dei suoi interessi e fondata su rappresentazione della sua volontà non corrispondente al vero; chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “...*Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto e per le motivazioni di*



cui sopra, dichiarare la nullità e/o annullare la delibera sociale assunta dalla Cooperativa L'Arca in data 8 aprile 2014 nella parte in cui ha dichiarato di accettare le dimissioni dell'istante...". Si costituiva CFT, con memoria di risposta in data 11.07.2014 che resisteva e concludeva "...per il rigetto delle domande spiegate da controparte col proprio atto introduttivo del presente procedimento arbitrale e per la condanna del sig. Rosi al pagamento delle spese della presente procedura...". La controversia era istruita attraverso produzioni documentali ed espletamento di prove orali; quindi, il Collegio arbitrale si riservava la decisione.

I.2. Con il lodo arbitrale in epigrafe indicato, il Collegio respingeva la domanda di Rosi, compensando le spese. Osservava il Collegio che non pareva esservi dubbio del fatto che l'odierno impugnante avesse manifestato ben in due distinte occasioni l'intenzione di voler recedere dalla qualifica di socio della Cooperativa; che, d'altro lato, l'art. 3 dello Statuto enunciava chiaramente che "...ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata e autonoma", risultando quindi evidente come la qualità di socio fosse imprescindibile per poter svolgere l'attività lavorativa all'interno della Cooperativa; che tale statuizione era confermata anche dall'art. 5 della legge 142/2001, in base al quale "...Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o con l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c...". L'articolo 12, inoltre, disciplinava i casi di recesso del socio con i relativi poteri del CdA in ordine alla verifica dei presupposti; che pertanto, la perdita della qualità di socio determinava l'estinzione del rapporto di lavoro, trattandosi di una conseguenza di legge di cui parte attrice non poteva non essere a conoscenza.

I.3. Impugnava il lodo Valentino Rosi, ex artt. 821 e 829 n. 6 c.p.c., lamentando in rito il deposito del lodo oltre il termine stabilito e nel merito la palese illegittimità della delibera impugnata, nella parte in cui la Cooperativa accoglieva le dimissioni, in realtà dal Rosi mai formulate quale lavoratore, dal momento che volontà di quest'ultimo era la mera trasformazione del rapporto in essere con la convenuta, da



rapporto di lavoro di natura societaria a rapporto subordinato *tout court*, a tutti gli effetti. Si costituiva l'impugnata Cooperativa CFT, la quale con produzioni documentali contestava l'eccezione in rito e nel merito si riportava alle motivazioni del lodo che – nella sostanza – avevano recepito le difese della Cooperativa. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

**II. Il merito.** L'impugnativa è infondata e deve pertanto essere respinta.

II.1. Giova premettere, sotto l'aspetto normativo, che è pacifica, in causa, l'applicazione del "REGOLAMENTO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA" agli atti (d'ora in poi, soltanto "RA" - doc. 2 fasc. impugnata). In esso, l'art. 42 ("Deposito e comunicazione del lodo") prevede che *"...1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno. 2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito..."*; il successivo art. 43 ("Termine per il deposito del lodo definitivo") prevede, a sua volta, che *"...1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento. 2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria. 3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo..."*.

II.2. Tanto premesso, la sostanziale difesa dell'odierno impugnante si incentra sulla circostanza che la mancata comunicazione del lodo comporta la mancata esistenza dello stesso per le parti a cui avrebbe dovuto essere comunicato; che il rispetto del termine ex art 43 RA sussiste, dunque, solo nel caso di intervenuto deposito del lodo nel termine previsto e di successiva comunicazione dello stesso alle parti; che, nel caso per cui si procede, non essendo mai stata data alcuna comunicazione del lodo a parte appellante, per la stessa il lodo non era venuto ed



esistenza nel termine previsto dall' art 43 RA. Il motivo non può essere accolto. Nel caso di specie, pacificamente, il Collegio Arbitrale si costituiva in data 01.12.2014 e i 180 giorni decorrenti da tale data per il "deposito" del lodo andavano a scadenza il giorno 01.06.2015. Emerge dagli atti che il lodo fu "pronunciato", vale a dire sottoscritto da tutti gli Arbitri, simultaneamente in data 22.05.2015 e fu successivamente "depositato" presso la Camera in data 27.05.2015. Ambedue queste formalità esauriscono l'attività degli Arbitri, rendendo la successiva attività di comunicazione del lodo da parte della Segreteria della Camera atto assolutamente svincolato dalla giuridica "venuta ad esistenza" del lodo nei termini previsti. Di qui, l'infondatezza dell'impugnazione e la conseguente validità del lodo. Resta assorbita ogni ulteriore considerazione sul merito della lite, avendo le Parti devoluto alla giurisdizione di arbitri la risoluzione della controversia, non essendo stata riconosciuta la denunciata nullità del lodo impugnato, ai sensi dell'art. 829 n.6 c.p.c., e non spettando conseguentemente al giudice ordinario, *a contrario* ai sensi del successivo art. 830/2 c.p.c., alcuna decisione della controversia nel merito.

**III. Le spese.** Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile a complessità bassa secondo parametro prossimo al minimo e al netto della fase istruttoria non svolta.

**- PER QUESTI MOTIVI -**

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnativa proposta da Valentino Rosi nei confronti di CFT Società Cooperativa, in persona del suo Presidente *pro tempore*, avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale presso la Camera di Commercio di Pisa in data 22-27.05.2015, così provvede:

- 1) respinge l'impugnativa;
- 2) condanna l'impugnante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'impugnata, in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.



- 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1<sup>quater</sup> DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia (comma introdotto dall'art. 1/17-18 della l. n. 228/2012 del 24.12.2012 applicabile a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge (pubblicata in GU, Serie Gen., n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore in data 01.01.2013).
- 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.

Firenze, 04.12.2020

IL CONSIGLIERE Est.  
Leonardo Scionti

IL PRESIDENTE  
Domenico Paparo

Arbitrato in Italia

